

Spett.li CLIENTI
Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 3 del 6 marzo 2018

<p>Camion vela e imposta di pubblicità Sentenza CTP Milano 23.11.2017, n. 6523/23/17</p>	<p>La campagna pubblicitaria posta in essere tramite un veicolo “a vela” è soggetta all’imposta di pubblicità, da corrispondere al Comune del luogo in cui è situata la sede del proprietario del veicolo stesso.</p>
<p>Interessi di mora automatici primo semestre 2018 Comunicato MEF 22.1.2018</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.1.2018, n. 17 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2018: – 8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 12,00% (0% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Si rammenta che per tali prodotti la maggiorazione rispetto al tasso ordinario è passata da 2 a 4 punti percentuali a decorrere dal 4.7.2015 ad opera del DL n. 51/2015 che ha modificato il comma 3 dell’art. 62, DL n. 1/2012.</p>
<p>Agevolazioni “prima casa” Sentenza Corte Cassazione 23.1.2018, n. 1588</p>	<p>Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non costituisce causa di forza maggiore il ritardo dell’impresa di costruzioni nel terminare i lavori sull’immobile del contribuente, con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità e di trasferire la residenza entro i 18 mesi richiesti dalla norma.</p>
<p>Cessione terreno edificabile Sentenza Corte Cassazione 30.1.2018, n. 2246</p>	<p>È illegittima la rettifica del valore di cessione di un’area edificabile, ai fini dell’imposta di registro / imposte ipocatastali basata su una stima dell’UTE priva dell’indicazione dettagliata degli estremi degli atti utilizzati per il raffronto con altri immobili.</p>
<p>Omesso versamento IVA per crisi di liquidità Sentenza Corte Cassazione 7.2.2018, n. 5781</p>	<p>Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 non è esclusa la colpevolezza ancorché la violazione sia determinata dalla crisi di liquidità dell’impresa alla scadenza del termine di pagamento, salva la prova che sono state “<i>adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo</i>”.</p>
<p>Amministratore di condominio e utilizzo voucher Nota Ministero Lavoro 12.2.2018, n. 2468</p>	<p>Non può essere retribuita utilizzando i voucher l’attività dall’amministratore di condominio, posto che lo stesso svolge l’incarico in via continuativa ed eterogenea al fine di garantire gli interessi collettivi dei condomini.</p>
<p>Agevolazioni ZFU Lombardia elenco imprese Comunicato MISE 15.2.2018</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 15.2.2018, n. 38 il Comunicato che rende noto l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, prorogate al 31.12.2017 ad opera del DL n. 50/2017, in favore delle microimprese localizzate nella ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.</p>

COMMENTI

I NUOVI “BONUS” PER LE IMPRESE

La Finanziaria 2018 ha introdotto una serie di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un **credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.



Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

BONUS “CREATIVITÀ”

È riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti** per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle **imprese “culturali e creative”** ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di **prodotti culturali**. Questi ultimi devono intendersi come **beni / servizi / opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti



relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

A favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute** e documentate per i predetti **acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020**.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al limite di € 250.000;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

BONUS "LIBRERIE"

A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice:

- "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
- "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)

è riconosciuto un **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta in esame:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 per gli altri esercenti**;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

SCADENZARIO Mese di MARZO

Mercoledì 7 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA 2018	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 relativa ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e assimilati; • redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. <p>Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2018 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2018 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 15 marzo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; • versamento saldo IVA 2017, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2018, con un ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2018 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 28.2.2018 o non disinstallati entro il 31.12.2017.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

<p align="center">INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
<p align="center">TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</p>	<p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Lunedì 26 marzo

<p align="center">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).</p> <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili, considerando le nuove soglie).</p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 31 marzo

<p align="center">CERTIFICAZIONE UTILI</p>	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
<p align="center">CERTIFICAZIONE UNICA 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2017; • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2017.

Martedì 3 aprile

<p align="center">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p align="center">ENASARCO VERSAMENTO FIRR</p>	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
<p align="center">ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</p>	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2017, rispetto a quanto già comunicato.</p> <p>Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già</p>

	comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
--	------------------------------------------------------------------

Venerdì 6 aprile

SPESOMETRO 2017	Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017.
COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2017	Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Vincenzo Bona

Vincenzo Bona